



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.5.2022

Art. 1. Definizione di spese di rappresentanza

1. Si configurano come spese di rappresentanza le voci di costo essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione del Comune verso l'esterno. Tali spese devono assolvere al preciso scopo di consentire all'Ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.
2. Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni del Comune idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.
3. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome del Comune di Campolongo Maggiore.

Art. 2. Destinatari e modalità di effettuazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruite da autorità e/o soggetti qualificati, istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.
2. Le spese di rappresentanza devono:
 - essere destinate a finanziare manifestazioni e/o attività ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini;
 - essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità;
 - essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite,
 - essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa.

Art. 3. Soggetti autorizzati a proporre l'effettuazione di spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono proposte dagli organi di governo del Comune, istituzionalmente rappresentativi e aventi titolo a impiegare all'esterno il nome e l'immagine dell'Ente: il Sindaco e la Giunta, per quanto di propria competenza, ciascun Assessore appositamente delegato, previa comunicazione anche verbale alla Giunta.
2. La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'ente, salvo eventuale delega del Sindaco.
3. La spesa viene disposta dall'Ufficio competente.

Art. 4 . Criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza

1. Sono considerate ammissibili le spese di rappresentanza:
 - inerenti ai fini istituzionali dell'Ente
 - connesse ad attività, iniziative e manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di specifici ambienti qualificati e/o dell'intera cittadinanza, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla proiezione verso l'esterno dell'attività amministrativa
 - non rientranti nell'ordinaria attività amministrativa di spesa
 - fruite da soggetti particolarmente qualificati e/o istituzionalmente rappresentativi di altri enti o istituzioni, ovvero fruite direttamente dalla cittadinanza
 - congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata;
 - rendicontate in maniera analitica, attraverso documenti giustificativi che dimostrino il legame tra la spesa di rappresentanza sostenuta e le circostanze che l'hanno originata

Art. 5. Elenco delle voci di spesa ammissibili

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - a. ospitalità in occasione di iniziative e manifestazioni ufficiali in favore di personalità o autorità con rappresentanza esterna di rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. Ad esse

sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza. Sono escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti

- b. omaggi floreali e altri doni in favore di autorità e ospiti di cui al precedente punto a) (a titolo di esempio non esaustivo: targhe, pergamene, libri, stampe, gadget, etc)
- c. colazioni, pranzi e/o cene, rinfreschi, piccole forme di ristoro (coffee break, brunch) in occasione di iniziative, eventi e manifestazioni a cui partecipino i soggetti di cui alla precedente punto a).
- d. ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, prodotti tipici, etc), in occasione di incontri ufficiali tra organi del Comune e organi di altri Enti, italiani o stranieri, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiani o stranieri, in visita all'Ente o ospitanti l'Ente, anche all'estero
- e. conferenze stampa indette per fini istituzionali dai soggetti autorizzati;
- f. acquisto di omaggi di valore simbolico quali: fiori, targhe, coppe e altri premi per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, per anniversari significativi di Associazioni o Istituzioni presenti nel territorio comunale, nonché per civiche benemeritenze
- g. organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative, che comportino spese per gli allestimenti, gli addobbi floreali, le prestazioni artistiche, la stampa di manifesti e di volantini, la pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, i rinfreschi, i servizi fotografici, l'acquisto di targhe commemorative, di pubblicazioni, di libri o di piccoli doni
- h. acquisto ed invio di biglietti in occasione di nomine o particolari ricorrenze indirizzati ad autorità o a cittadini, con l'esclusione di quelle effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie
- i. onoranze funebri a seguito del decesso di autorità e cittadini emeriti, con l'esclusione di quelle effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie
- j. partecipazione a festività religiose in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, comportanti spese per invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologi, omaggi floreali, corone di alloro, presenza del Gonfalone alla cerimonia.
- k. spese per gemellaggi, purché fondate sulla concreta e obiettiva esigenza dell'Ente di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di accrescerne il ruolo istituzionale e promuovere il territorio di appartenenza a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo. Nello specifico, le spese per gemellaggi, benché ammissibili, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali e dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali
- l. realizzazione e compartecipazione alla realizzazione di opere artistiche e culturali attinenti il territorio, la sua storia e le sue vocazioni culturali, sociali ed economiche, in qualsiasi supporto, da destinare alla cittadinanza e/o alle agenzie culturali, o da utilizzare per le finalità di cui ai punti precedenti del presente articolo.

Art. 6. Elenco delle voci di spesa non ammissibili

- 1. Non sono da considerarsi spese di rappresentanza e dunque risultano non ammissibili le spese:
 - a. riconducibili ad atti di mera liberalità
 - b. per ospitalità, colazioni, pranzi, cene, rinfreschi, piccole forme di ristoro (coffee break, brunch) in occasione di incontri a quali partecipino i soggetti di cui al precedente art. 1 punto a) per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio
 - c. per ospitalità, colazioni, pranzi e/o cene, rinfreschi, piccole forme di ristoro a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori ed ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie
 - d. per ospitalità, colazioni, pranzi e/o cene, rinfreschi, piccole forme di ristoro a favore di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale quali appaltatori, concessionari, incaricati, collaboratori e loro dipendenti
 - e. per omaggi e doni a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori

dell'Ente, o delle loro famiglie

- f. per telegrammi di condoglianze e necrologi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie
- g. per spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza

Art. 7. Modalità di gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente definito nell'ambito degli atti di programmazione, e assegnato all'Area Servizi Amministrativi.
2. Gli atti di impegno delle spese di rappresentanza contengono:
 - la descrizione dettagliata del bene o del servizio oggetto della spesa
 - la descrizione dell'evento e le circostanze che determinano la spesa
 - la specifica e concreta esigenza di rappresentanza che rende necessaria la spesa e l'inerenza di quest'ultima con i fini istituzionali dell'Ente
 - i soggetti destinatari del bene o del servizio
 - il richiamo al rispetto degli eventuali vincoli finanziari previsti

Art. 8. Obblighi connessi alla rendicontazione e alla pubblicità

1. Il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, compilato e sottoscritto dal Segretario e dal Responsabile del servizio finanziario e controfirmato dall'organo di revisione economico finanziario, è trasmesso alla Corte dei Conti secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.
2. Il prospetto di rendiconto delle spese di rappresentanza è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 10 giorni dalla sua approvazione.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le previgenti disposizioni che disciplinano le materie dallo stesso trattate.

Art. 11. Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata competenti Uffici e ai soggetti interessati.
2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.